

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENNANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TERRANOVA CORRADO

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Assegnazione di un nuovo termine per la efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma previsto dall'articolo 11 del regio decreto legge 13 settembre 1938, n. 1777. (1556) . . .	357	Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, concernente le norme per la esecuzione di opere pubbliche e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947 n. 1095. (1041)	360
PRESIDENTE	357, 358	PRESIDENTE	360
TAROZZI, <i>Relatore</i>	358	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	360
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	358	Votazione segreta:	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	360
Concessione di un nuovo termine per la esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali. (1633)	358		
PRESIDENTE	358, 359		
BELLIARDI, <i>Relatore</i>	358		
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	359		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Autorizzazione a corrispondere, nella concessione di opere idrauliche, la quota di spesa a carico dello Stato in unica soluzione. (1634)	359		
PRESIDENTE	359		
CECCHERINI, <i>Relatore</i>	359		
TAROZZI	359		
		Seguito della discussione del disegno di legge:	
		Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777. (1556).	
		PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di	

La seduta comincia alle 10.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777. (1556).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1950

massima edilizio e di ampliamento della città di Parma previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Tarozzi.

TAROZZI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'attuazione del piano regolatore edilizio per la città di Parma confermo quanto ho avuto già occasione di dire nella seduta del 27 ottobre, esprimo cioè parere favorevole, ma richiedo che vengano applicate le condizioni più favorevoli, già riconosciute ad altre città per la stessa materia.

A tale scopo presentai un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo, sul quale l'onorevole Sottosegretario si era riservato di pronunciarsi definitivamente, emendamento così formulato:

«salvo, in ogni caso, le disposizioni più favorevoli previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Invito l'onorevole relatore a rinunziare alla sua proposta di emendamento aggiuntivo relativamente alle più favorevoli disposizioni, giacchè (ripeto quanto già dissi nella seduta del 27 ottobre) la ritengo superflua, in quanto l'applicazione delle disposizioni eventualmente più favorevoli è pacifica e non può subire remore o intralci di sorta. Aggiungendo a questo disegno di legge tale emendamento si potrebbe arrecare più danno che altro, in quanto si potrebbero ingenerare dei dubbi e delle perplessità intorno ad una questione che è invece assolutamente fuori discussione.

TAROZZI, *Relatore*. Poichè l'onorevole Sottosegretario fa comprendere di voler tener conto di quelle che erano le richieste da me avanzate in precedenza, anche se tali richieste non sono formulate mediante una modifica dell'articolo, ne prendo atto e accetto le conclusioni del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, che è del seguente tenore:

«Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777, recante norme per l'esecuzione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, hanno effetto fino al 31 ottobre 1952.

Le anzidette facilitazioni si estendono anche agli atti di trapasso a favore di enti e privati che provvedano alle costruzioni o alle ricostruzioni in luogo e vece del comune in relazione ad apposite convenzioni aventi

data certa e stipulate per l'esecuzione del piano medesimo.

Le imposte di registro ed ipotecarie eventualmente già percepite in misura normale durante il periodo decorrente dalla scadenza del termine fissato col regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777, per le agevolazioni sino all'entrata in vigore della presente legge, non sono restituibili».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali. (1633).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Belliardi.

BELLIARDI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è avvenuto per altre città, il comune di Genova non ha potuto condurre a termine il piano regolatore perchè è intervenuta la guerra; sono state aperte le nuove strade, ma si deve ora completare il piano prestabilito. Si tratta quindi di fissare nuovi termini, essendo scaduti quelli in precedenza stabiliti. Il comune di Genova ha chiesto nove anni di proroga: senonchè, per analogia con quanto praticato in casi consimili, il termine che si propone è quello del 31 ottobre 1952.

Propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TERRANOVA CORRADO

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo 1:

«È assegnato un nuovo termine fino al 31 ottobre 1952 per la esecuzione del piano particolareggiato di Genova-Sampierdarena,

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1950

relativo alla zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, approvato con regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2138».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«Le costruzioni di cui all'articolo 9 del suddetto regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrainposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, purché ultimati entro il 31 ottobre 1952, ferma restando, ad ogni effetto, la decorrenza del venticinquennio dal 7 novembre 1939».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici propone l'aggiunta di un articolo 3 così concepito:

«Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente già percepite».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La proposta è in armonia con quanto è stato già fatto per disegni di legge analoghi. Ritegno quindi che la Commissione non avrà difficoltà ad accoglierla.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione a corrispondere, nella concessione di opere idrauliche, la quota di spesa a carico dello Stato in unica soluzione. (1634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione a corrispondere, nella concessione di opere idrauliche, la quota di spesa a carico dello Stato in unica soluzione.

Il relatore, onorevole Ceccherini, ha facoltà di parlare.

CECCHERINI, *Relatore*. Nella Commissione finanze e tesoro è stata lungamente esaminata la nuova formulazione proposta dal Governo per l'articolo unico, formulazione la quale non modifica però la sostanza del disegno di legge. Essa è la seguente: « Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24

giugno 1929, n. 1137, è modificato come segue: « Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse ».

Come ricorderete, nella precedente seduta fu avanzato qualche dubbio, perché si attribuiva al Ministero dei lavori pubblici il potere discrezionale di adottare una forma piuttosto che l'altra di pagamento. Noi, che conosciamo le leggi che regolano la materia, sappiamo che ogni categoria di lavori è inquadrata in una determinata legge, la quale prevede le norme di pagamento.

Questo disegno di legge è stato presentato, da parte del Governo, per eliminare quella interpretazione fatta dalla Corte dei conti, della legge fondamentale del 1929, di cui si parlò nella seduta precedente. Pertanto, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato.

TAROZZI. Il mio gruppo non ha obiezioni da fare. I comuni, le province, i privati, le stesse cooperative, che vantano forti crediti nei confronti dello Stato, preferiscono sempre la conclusione più immediata, cioè che il pagamento avvenga in quota capitale con unica soluzione, piuttosto che con pagamento differito.

Per questo motivo voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico nel nuovo testo proposto dal Governo:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è modificato come segue: « Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse, ».

Nessuno chiedendo di parlare il disegno di legge che consta di un unico articolo sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo totale al titolo del disegno di legge, così concepito:

« Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, concernente norme per la esecuzione di opere pubbliche, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095. (1041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, concernente norme per la esecuzione di opere pubbliche, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo porre una pregiudiziale. Questo disegno di legge, sia nella stesura originaria, sia in caso di accoglimento dell'emendamento proposto dal relatore, modifica anche il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, il quale è sottoposto, come tutti i decreti emanati in quel periodo, alla ratifica dell'apposita Commissione.

Sembra allora opportuno che si faccia seguire la eventuale modificazione alla preventiva ratifica, perché non sarebbe corretto modificarlo prima ancora che venga ratificato. Siccome, in sede di ratifica, è invalsa la prassi di introdurre modifiche, credo che la procedura più corretta ed anche più sbrigativa sia quella di chiedere alla Commissione di ratifica lo stralcio di questo decreto 25 luglio 1947, ed in quella sede proporre, contemporaneamente alla ratifica, le eventuali modificazioni.

Pertanto propongo di rinviare la discussione e di incaricare il presidente della Commissione di chiedere alla Commissione di ratifica il parere in merito alla ratifica del citato decreto legislativo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777». (1556):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

«Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137». (1634):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

«Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali». (1633):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baglioni, Belliardi, Carcaterra, Caroniti, Carratelli, Ceccherini, Cimenti, D'Amico, Ferrarese, Bontade Margherita, Garlato, Geraci, Guariento, Mancini, Messinetti, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Raimondi, Stuani, Terranova Corrado, Terranova Raffaele, Tarozzi, Turco.

La seduta termina alle 11,30.